

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 538757)

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2024, n. 23

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Sostituzione del titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".**

1. Il titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, è sostituito dal seguente: *"Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la valorizzazione dell'economia ittica e della pesca"*.

Art. 2**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".**

1. All'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: *"all'istituzione di"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla gestione delle"*;
- b) dopo la parola: *"biologica"* è aggiunta la seguente: *"presenti"*;
- c) la parola: *"riconversione"* è sostituita dalla seguente: *"incentivazione"*;
- d) dopo le parole: *"e per lo sviluppo del turismo marittimo"* sono aggiunte le seguenti: *", promuovendo e valutando interventi utili alla tutela della biodiversità delle aree eventualmente colpite da emergenze ambientali o alla proliferazione di specie alloctone in grado di alterare gli habitat in cui operano economie ittiche e dell'ambiente marino."*

Art. 3**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituito dal seguente:

"2. Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", e all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, in accordo con la pianificazione dello spazio marino."

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 le parole: *"acquisiti o affidati a terzi"* sono sostituite dalle seguenti: *"redatti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da università ed enti di ricerca pubblici"*.

Art. 4**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituita dalla seguente: *"Interventi per promuovere la valorizzazione e la gestione delle zone di tutela biologica."*;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e conservare le zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera del Veneto.";
- c) il comma 2 è abrogato.
- d) al comma 3, lettera b), dopo la parola: *"risorse"* è aggiunta la seguente: *"naturalistiche,"*;
- e) al comma 5 dopo le parole: *"professionale e sportiva"* sono aggiunte le seguenti: *"nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di pesca e di tutela degli habitat marini e costieri, ivi comprese delle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", qualora coincidenti con le zone speciali di conservazione di cui la direttiva 92/43/CEE"*;
- f) alla lettera a) del comma 5 la parola: *"estranee"* è sostituita dalla seguente: *"alloctone"*;
- g) al comma 6 le parole: *"di cui all'articolo 9"* sono sostituite dalle seguenti: *"o della zona speciale di conservazione"*.

Art. 5**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".**

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la diversificazione produttiva delle imprese di pesca con le attività turistiche, di pesca turismo, di molluschicoltura e maricoltura.";
- b) il comma 2 è così modificato:
 - 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) investimenti a favore della diversificazione produttiva delle imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche in un'ottica di integrazione del reddito;";
 - 2) alla lettera f) le parole: *"l'istituzione"* sono sostituite dalle seguenti: *"interventi di valorizzazione"*;
 - 3) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f bis) studi di valutazione scientifica per la richiesta di creazione di zone di tutela biologica;";

4) alla lettera g) le parole: "*e le guide naturalistiche*" sono sostituite dalle seguenti: "*, le guide naturalistiche e i pescatori*".

Art. 6

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 le parole: "*decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione"* sono sostituite dalle seguenti: "*decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto" e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"*".

Art. 7

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 dopo le parole: "*del turismo*" sono aggiunte le seguenti: "*, della pescaturismo, dell'ittiturismo*".

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

1. L'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Notifica all'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis o da altri strumenti o regimi previsti dalla normativa comunitaria, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Art. 9

Abrogazioni alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

1. Gli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 sono abrogati.

Art. 10

Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 settembre 2024

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 7 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 9 - Abrogazioni alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 15 "Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina".

Art. 10 - Invarianza della spesa.

Dati informativi concernenti la legge regionale 17 settembre 2024, n. 23

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 luglio 2023, dove ha acquisito il n. 220 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Dolfin, Cecchetto, Finco, Michieletto, Pan, Vianello, Zecchinato, Andreoli, Bet, Centenaro, Giacomini, Rigo, Formaggio, Rizzotto e Venturini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 giugno 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Dolfin, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 settembre 2024, n. 23.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Marco Dolfin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

La Regione del Veneto, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, vanta una vasta e preziosa zona costiera che si affaccia sul Mar Adriatico. Un territorio, quello regionale, caratterizzato da un patrimonio ambientale unico e da una varietà di ecosistemi costieri di grande valore.

Al fine di proteggere, promuovere e sviluppare questa risorsa vitale, salvaguardando in particolare le risorse ittiche, è stata istituita nel 2007 la Legge Regionale n. 15 “Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto”, volta ad introdurre nell’ordinamento regionale una serie di interventi per la tutela e la valorizzazione della zona costiera del Veneto. Una legge lungimirante per il periodo storico in cui fu approvata, poiché contraddistinta da una serie di misure finalizzate sia alla promozione delle zone di tutela biologica, all’accrescimento delle specie ittiche, alla salvaguardia del ciclo biologico marino, che al sostegno delle imprese della pesca.

Tuttavia, lo scorrere del tempo, il rapido sviluppo industriale del paese e l’emergere di nuove problematiche quali l’inquinamento e i cambiamenti climatici, impongono oggi di ripensare a nuove soluzioni, adeguando all’occorrenza gli strumenti normativi in vigore.

Infatti, sono proprio le aziende che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura a subire in prima istanza le conseguenze di un ambiente marino non valorizzato e protetto, in quanto inevitabilmente interconnesse con le loro attività alle risorse e alla ricchezza ecologica dell’habitat naturale.

Le modifiche proposte nel progetto di legge regionale in esame mirano a rafforzare giustappunto gli aspetti chiave della tutela ambientale, promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile delle risorse costiere, adeguando la legislazione regionale e le disposizioni in essa contenute alle esigenze e alle criticità attuali. L’intento sarebbe quello di disporre in tal modo di uno strumento normativo più efficace se confrontato con quello vigente, in grado di operare in via principale attraverso due direttrici: la gestione e la valorizzazione delle zone a tutela biologica, nonché il sostegno alle imprese e all’attività produttiva del comparto pesca. In particolare, quest’ultimo obiettivo verrà perseguito rafforzando la diversificazione e la riconversione delle imprese del settore, affinché venga fornito loro il massimo del supporto, in un periodo, altresì, di grandi cambiamenti nelle politiche comunitarie propense all’aumento delle zone protette.

Detto altrimenti, una serie di emendamenti utili per allineare la legislazione regionale alle esigenze e alle migliori pratiche in campo ambientale, nell’ambito di una evoluzione del contesto normativo e delle nuove sfide globali. È quindi necessario, che col passare del tempo, vengano così a formarsi aziende sempre più resilienti, in grado all’occorrenza di operare con altrettanta efficienza in altre attività, quali la pesca turismo e l’acquacoltura.

Nel dettaglio della proposta, all’articolo 1 e 2 sono aggiornati il titolo e le finalità della legge regionale n.15/2007.

L’articolo 3 elimina il rinvio alla consulta del mare, sostituendolo con il rinvio alla commissione per la pesca professionale ed acquacoltura di cui al D.lgs. 154/2004. Con lo stesso articolo sono richiamati espressamente l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), le Università e gli Enti di ricerca pubblici, quali soggetti promotori di studi scientifici rilevanti per l’elaborazione del programma di interventi.

L’articolo 4 novella la disposizione di cui all’articolo 4 della legge regionale oggetto di modifica, coerentemente con l’idea di valorizzare e conservare le zone di tutela biologica esistenti.

Gli articoli 5 e 6, invece, novellano rispettivamente gli articoli 6 e 8 nell'ottica di un supporto alla diversificazione delle imprese del comparto pesca, richiamando ad esempio il settore della pesca turismo come possibile attività destinataria di finanziamenti e contributi.

L'articolo 7 aggiorna la norma di compatibilità comunitaria contenuta nell'articolo 10 della legge regionale 15/2007.

L'articolo 8 aggiorna le norme di riferimento nazionali di attuazione delle direttive europee.

L'articolo 9 abroga gli articoli 3, 5 e 9 della legge regionale 15/2007 semplificando così l'operatività della regolamentazione.

Infine, l'articolo 10 dispone in merito all'invarianza di spesa.

In data 18 ottobre 2023 si sono svolte le audizioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 54, commi 1 e 2 del Regolamento e articolo 44 dello Statuto e ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento e all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.

La Terza Commissione consiliare, acquisiti i pareri della Prima Commissione consiliare e della Seconda Commissione consiliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 51 del Regolamento consiliare, in data 26 giugno 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 220 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto con delega Puppato, Pan con delega Cestari, Possamai); Zaia Presidente (Bet con delega Cestaro, Centenaro, Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini con delega Formaggio); Misto (Barbisan). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

oggi discutiamo di un progetto di legge che in qualche modo è una rivisitazione di un progetto di legge che esisteva già dal 2007, dove c'è la finalità di intervenire per la tutela, promozione e sviluppo delle zone costiere, per la creazione o anche il mantenimento di una serie di zone di tutela biologica marina.

Prima di entrare nel merito, credo che alcune considerazioni vadano fatte, alcune considerazioni che questi giorni ci hanno messo sempre di più spalle al muro nel dover fare i conti con la realtà che molto spesso tentiamo anche di nascondere a noi stessi, perché sono delle difficoltà importanti. Lo abbiamo visto, siamo usciti anche sui media nazionali per una serie di problematiche che stanno attanagliando il mondo della pesca, il mondo delle produzioni, delle colture in mare.

Ricordiamo che sempre più spesso ci sono dei pezzi di pesca che si sono trasformati in veri e propri agricoltori del mare, dove ci sono dei vivai, ci sono delle semine, ci sono delle colture, ci sono degli investimenti a monte a tutela di queste colture. Anche la figura stessa del pescatore sta passando da essere quel soggetto che va in mare e si approvvigiona dei prodotti che la natura in qualche modo gli restituisce, alla figura del soggetto che va in mare, crea delle aree idonee dove poter far crescere alcuni tipi di colture, dove fare degli investimenti.

Colgo l'occasione, data dal presentatore della legge, per fare anche delle riflessioni su come questo non “comparto” (finché continuiamo a parlare di pesca come di comparto commettiamo anche noi un errore di visione e di valutazione), su come questa filiera, su come questo indotto diretto e indiretto sia strategico e fondamentale. Un indotto che va dall'enogastronomico, da chi fa le lavorazioni delle imbarcazioni, da chi produce il ghiaccio, le cassette per gli imballaggi, da chi lavora, trasporta e carica il prodotto nei magazzini, da chi lo scarica dalle imbarcazioni, fino ad arrivare a tutta la filiera dell'agroalimentare e della valorizzazione del settore primario della nostra Regione.

L'altro giorno ho partecipato a un convegno della Legacoop Agroalimentare. Sono numeri spaventosi che noi neanche immaginiamo, di un settore primario che non è declinabile ad altre interpretazioni. Quel tipo di settore primario non lo puoi né sostituire né declinare in altre formule.

Veniamo al PDLR di oggi. Nel 2023 è stato presentato il Piano d'azione dell'Unione europea per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. Il Piano ha come obiettivo quello di assicurare buone condizioni di conservazione dell'ambiente marino, che risente della pressione dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento degli oceani, al fine di preservare stock ittici sani e una ricca biodiversità e assicurare prospettive a medio e lungo termine alle comunità di pesca dell'Unione europea.

Le linee di intervento previste dal Piano prevedono di rafforzare la tutela dell'ambiente marino e la sostenibilità delle attività di pesca, rafforzare il contributo della politica comune della pesca agli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione europea, ridurre l'impatto negativo delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, in particolare attraverso la perturbazione dei fondali, le catture accessorie di specie sensibili e gli effetti sulle reti trofiche marine. A questo si aggiunge la Strategia europea per la biodiversità 2030, che prevede l'impiego a offrire tutela giuridica al 30% delle aree marine dell'Unione, di cui un terzo rigorosamente protetto.

È evidente che l'aspetto ambientale deve coniugarsi con quello economico. Su questo ci terrei a ribadire che non esiste una sostenibilità ambientale lì dove non c'è una sostenibilità economica delle imprese che lavorano con l'ambiente. Senza un'attenta tutela marina non si potranno affrontare in modo costruttivo e concreto i cambiamenti climatici in atto.

Il progetto di legge, nell'articolo 1 di fatto, crea la cancellazione delle zone di tutela biologica (ZTB), bloccando quindi la possibilità di creare altre zone di tutela biologica e congelando la situazione al 2008, dove ne sono previste solo due, Caorle e Chioggia. Sarebbe interessante capire dagli studi in atto da Veneto Agricoltura quali possano essere le conseguenze di queste scelte, se risulta propositivo dover bloccare la creazione di queste aree, se due sono poche, se due bastano, se due sono troppe. Inutile pensare solo ai necessari sussidi ai pescatori quando non c'è una sinergia reale tra economia e ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Ad oggi la politica europea, proprio al fine di ripopolare la fauna ittica, prevede una serie di zone di tutela biologica. Tra l'altro, qui, c'è anche quella visione diversa che io dicevo che si deve avere nella pesca, dove vanno benissimo i contributi ai pescatori e alle aziende ittiche qualora vi sia una serie di fenomeni avulsi anche all'ordinarietà di quel tipo di lavoro, ma anche avere il coraggio di interpretare le sfide future con un'ottica diversa, che non deve essere pregiudiziale, ma non deve essere neanche miope.

Nell'articolo 2, invece, viene sostituito il termine "istituzione" con il termine gestione delle ZTB, confermando la volontà di congelare, come dicevamo prima, la situazione al 2008. Il termine "gestione" è assolutamente positivo nel momento in cui si prevedono studi continui che puntino a soluzioni, con esistenza sostenibile delle risorse ittiche, pesca e ambientali, e non viene bloccato il potenziale incremento delle zone di tutela biologica, perché andare a gestire le zone di tutela biologica senza capire se quelle che abbiamo sono necessarie, sono poche, sono troppe, e lavorare solo sulla gestione credo sia un passaggio molto limitato di questo progetto di legge.

Negli articoli seguenti, il 4 e il 5, l'impostazione rimane la medesima e si conferma la non linearità rispetto all'evidente situazione di crisi del settore della pesca e dei cambiamenti climatici, che rischiano di demolire il settore ittico se non vengono affrontate in modo puntuale le problematiche che ci sono.

Le nostre osservazioni si basano sugli studi presentati a giugno 2024 dalla Commissione europea, che evidenzia come la sostenibilità più complessiva della pesca in Unione europea continua a migliorare gradualmente e il numero delle aree in sovrasfruttamento è in diminuzione. Questo lo comunica la Commissione Pesca sostenibile dell'UE sulla situazione attuale e negli orientamenti per il 2025.

Nello stesso tempo, però, risulta ancora necessario aumentare l'impiego per la resilienza di questo settore e la sua sostenibilità nel lungo termine in chiave di conservazione della specie dei principali mari europei.

Per questo continuiamo ad evidenziare che il tema non sia bloccare potenzialmente le ZTB, ma far coesistere l'economia ittica in un sistema che vede la sostenibilità come missione e non solo come obiettivo e che definisce tra gli obiettivi il rilancio dell'economia ittica e il rispetto dell'ambiente.

Infine, crediamo sia assolutamente negativo prevedere l'abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2007, dal momento in cui, a livello europeo, gli studi hanno dimostrato l'utilità delle barriere artificiali per l'azione di ripristino di siti danneggiati, contrasto della pesca illegale in talune aree, aumento della produzione ittica a vantaggio della piccola pesca e di incentivare l'utilizzo per il turismo subacqueo e della pesca ricreativa.

È evidente come la finalità dovrebbe essere quella di definire studi e piani conseguenti alla norma, che puntino al mantenimento, ripristino e valorizzazione della biodiversità in quella logica di promozione di un ciclo virtuoso che vede la coesione tra pesca e sostenibilità ambientale, che sono due elementi che hanno la conditio sine qua non di dover coesistere tra loro.

L'Osservatorio di Veneto Lavoro sui 38 Comuni litoranei e costieri veneti ha pubblicato ad agosto 2024 uno studio focalizzato su quei territori, che evidenzia, secondo i dati di Infocamere, che le imprese attive sono quasi 15.000, ovvero il 3,1% del totale delle imprese in Regione, prevalentemente ditte individuali o con pochi addetti. Nonostante un apporto ridotto in termini di numerosità di imprese occupate, il grado di specializzazione che viene raggiunto in alcune zone, come quella del rodigino nella filiera ittica e, nel veneziano nel trasporto marittimo, conferiscono al Veneto un ruolo di assoluto rilievo nel panorama nazionale ed internazionale dell'economia del mare. Basta pensare che Chioggia è la detentrica del mercato ittico più grande d'Italia. Basta pensare che la flotta più grande d'Italia è contesa tra Chioggia e Mazara del Vallo tra numero di mezzi e tonnellaggio. Basta pensare all'indotto del Veneto, di cui parlavamo prima, che vede decine di migliaia di persone e imprese che, tra la lavorazione, il trasporto e la commercializzazione, fanno sì che questo 3% diventi quasi un 10%. L'indotto di cui parlavamo prima: come un 3% diventa un 10% immesso nel mercato. Senza contare i volumi economici, trattandosi di un prodotto molto spesso pregiato, che riesce a portare volumi economici non indifferenti.

Lo studio evidenzia che le attività produttive appartenenti alla filiera ittica in Veneto sono complessivamente quasi 3.500, con le aree del Polesine riconosciute per la loro importanza nella produzione di mitili e vongole. Basta pensare che il Consorzio di Scardovari è un esempio di virtuosità, addirittura nazionale. Oggi sta subendo quegli agenti esogeni che lo portano quasi a domandarsi se la sua esistenza possa essere messa in discussione o no. Mentre Chioggia vanta una tra le flotte più considerevoli attrezzate dell'Adriatico, una flotta con aziende che investono e con aziende dove anche gli stessi consorzi di pescatori fanno lo studio per investire sulla ricerca, molto spesso in collaborazione anche con le università, la filiera del trasporto marittimo, invece, vanta e conta circa 5.550 addetti e si concentra quasi esclusivamente su Venezia, con ben 1.349 imprese sulle 1.376 dell'intera filiera. Due su tre sono specializzate nel trasporto dei passeggeri.

Infine, si sottolinea che la domanda di lavoro dipendente nelle attività legate all'economia del mare risulta in costante crescita. Tra il 2008 e il 2023 le assunzioni sono aumentate del 40% in Veneto, con punte del 61% nella Provincia di Rovigo e del 77% nel trasporto marittimo di passeggeri e merci. Nel 2023 le assunzioni complessivamente sono state 98.200, il 47% del totale dei nuovi rapporti di lavoro dipendente stipulati nei settori considerati, molte delle quali concentrate nel settore del turismo costiero.

Nello stesso tempo, sempre secondo gli stessi studi di Veneto Agricoltura, i progetti messi in atto evidenziano la necessità di porre attenzione al rischio di perdita di biodiversità, all'esposizione di specie non indigene e all'alterazione dell'ambiente a causa di un eccessivo sfruttamento da parte dell'uomo e alla sensibilità degli ecosistemi costieri, sempre più fragili a causa dei cambiamenti climatici e all'acidificazione delle acque.

I dati sopraindicati evidenziano l'importanza di come sia fondamentale gestire economia ittica e biodiversità come parti integranti di un unico sistema in cui l'uomo deve porsi con rispetto e continua attività scientifica di ricerca.

Gli emendamenti predisposti al PDLR n. 220 che abbiamo fatto, laddove vi è stata una collaborazione, li presento io come correlatore, ma c'è stato un lavoro importante anche con la collega Zottis con la quale abbiamo seguito questo progetto di legge

in Commissione Pesca e Agricoltura. Dunque, emendamenti che hanno come obiettivo quello di essere al fianco dei pescatori con concretezza, dell'ambiente, della sostenibilità ambientale, senza preclusione della sostenibilità economica di quelle imprese solide e sane e che non impattano in modo negativo nell'ambiente e senza fare facili promesse.

Chiudo con una cosa che mi piace ricordare sempre: o si affronta il problema degli stock ittici in modo laico, o se pensiamo di affrontarlo con i paraocchi continueremo probabilmente a distruggere un'economia e a non salvaguardare neanche la stessa natura. Negli ultimi ventiquattro anni lo sforzo di pesca vede una diminuzione del 40% delle imbarcazioni, perché grazie alla legge sul taglio dell'imbarcazione c'è stata la demolizione del 40% della flotta e una riduzione del 30% delle uscite delle barche in mare, quindi settimana corta con tre giornate lavorative e non più sei giorni su sette.

Domanda: se dopo 24 anni che diminuiscono le imbarcazioni, i pescatori e le giornate di pesca fosse solo colpa dei pescatori noi avremmo risolto il problema degli stock ittici, perché ne vanno in mare la metà, la metà del tempo e quindi vuol dire che lo stock ittico dovrebbe aumentare. Se, invece, continua a diminuire è evidente che ci vuole una forte lotta a quella pesca invasiva che distrugge gli ambienti marini, ma ci vuole un approccio scientifico per capire anche cosa sta succedendo nell'ecosistema, perché tu i pescatori li puoi mandare a mare più o meno giorni, se succede quello che sta succedendo a Chioggia, che ti aumentano di 2 gradi le temperature dell'acqua e le vongole muoiono tutte, muoiono tutte anche se i pescatori stanno legati in banchina, tanto per essere scientifici e realisti.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il titolo della legge regionale n. 15/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la valorizzazione dell'economia ittica e della pesca.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 15/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto al fine della salvaguardia, protezione e ripopolamento delle risorse ittiche, attua un sistema di interventi e provvidenze finalizzate *alla gestione delle zone di tutela biologica presenti ed alla diversificazione, valorizzazione e incentivazione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del turismo marittimo, promuovendo e valutando interventi utili alla tutela della biodiversità delle aree eventualmente colpite da emergenze ambientali o alla proliferazione di specie alloctone in grado di alterare gli habitat in cui operano economie ittiche e dell'ambiente marino.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 15/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redige, sentite le associazioni della pesca maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano integrato per la gestione della fascia costiera.

2. *Tenuto conto del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”, e all'articolo 27 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, redige un programma triennale di interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, in accordo con la pianificazione dello spazio marino.*

3. Il programma di interventi è redatto sulla base di studi scientifici *redatti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), ovvero da università ed enti di ricerca pubblici*, volti a verificare le peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali delle zone marine prospicienti la costa della Regione del Veneto.

4. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il programma di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.”.

Nota all'articolo 4

- La rubrica e il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2007, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - *Interventi per promuovere la valorizzazione e la gestione delle zone di tutela biologica.*

1. *La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per valorizzare e conservare le zone di tutela biologica istituite nelle aree marittime antistanti la fascia costiera del Veneto.*

[2. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l'esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica.]

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità della presente legge per la tutela delle zone di cui al comma 1, in particolare persegue:

a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;

b) la tutela e la valorizzazione delle risorse *naturalistiche*, biologiche e geomorfologiche delle zone e il ripopolamento ittico;

- c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche delle zone di tutela biologica;
- d) l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica delle aree;
- f) la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica;
- g) la promozione di attività di istituzioni, enti o associazioni, finalizzate all'organizzazione di visite guidate, immersioni subacquee a scopi scientifici, turistici e ricreativi.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera g), la Giunta regionale promuove appositi corsi di formazione per le guide naturalistiche che opereranno nella zona di mare di tutela biologica. Le restanti attività sono normate da un apposito disciplinare di esecuzione e organizzazione.

5. Nelle zone di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca professionale e sportiva *nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale in materia di pesca e di tutela degli habitat marini e costieri, ivi comprese delle misure di conservazione approvate dalla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", qualora coincidenti con le zone speciali di conservazione di cui la direttiva 92/43/CEE"*; sono altresì vietate le attività che possono compromettere le caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive della zona di mare di tutela biologica medesima. In particolare, sono vietate:

- a) la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie *alloctone*;
- b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi o, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- d) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio e turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- e) la pesca subacquea;
- f) l'ancoraggio.

6. Nella medesima zona di cui al comma 1 è invece consentito l'accesso alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica e di fruizione, nei modi esplicitamente disciplinati ed autorizzati dall'ente gestore dell'area di tutela biologica *o della zona speciale di conservazione*."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Interventi per la diversificazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura ed il turismo marittimo.

1. *La Regione concede finanziamenti e contributi al fine di favorire la diversificazione produttiva delle imprese di pesca con le attività turistiche, di pesca turismo, di molluschicoltura e maricoltura.*

2. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti di molluschicoltura e maricoltura;
- b) iniziative di studio e di ricerca sui seguenti aspetti:
 - 1) gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera;
 - 2) aspetti socio economici relativi agli addetti alla pesca professionale, alla forza lavoro in attività e alle possibilità occupazionali nel settore turistico;
- c) iniziative per l'incremento e la tutela delle risorse della fascia costiera;
- d) *investimenti a favore della diversificazione produttiva delle imprese e cooperative della pesca in attività ricreative e turistiche in un'ottica di integrazione del reddito;*
- e) cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;
- f) studi di fattibilità per *interventi di valorizzazione* di zone di tutela biologica;
- f bis) *studi di valutazione scientifica per la richiesta di creazione di zone di tutela biologica;*
- g) promozione di corsi di formazione per gli operatori turistici, *le guide naturalistiche e i pescatori* che svolgono la propria attività nelle aree di cui ai precedenti articoli."

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Giudizio di balneabilità da parte della Regione.

1. Per consentire la tutela della filiera turistica complessiva in ordine alla qualità delle acque di balneazione per addivenire all'espressione del giudizio di balneabilità delle acque da parte della Regione, non è da considerare la valutazione del parametro ossigeno disciolto di cui al *decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione*

delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto" e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE e successive modificazioni. Devono essere, in ogni caso adottate misure di controllo adeguate volte al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie; dei risultati di detti controlli deve essere tempestivamente data informazione anche al pubblico."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 15/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Destinatari degli interventi e ammontare dei contributi.

1. I contributi sono concessi per iniziative compatibili con il piano nazionale della pesca e con le normative vigenti a livello nazionale e comunitario nonché, con riferimento ai relativi interventi, con le normative vigenti nei settori del turismo, *della pesca-turismo, dell'ittiturismo* e della formazione.

2. Sono destinatari dei contributi le imprese, le cooperative e loro consorzi nonché le associazioni di rappresentanza dei pescatori per azioni di interesse collettivo per gli interventi previsti dall'articolo 6.

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della Regione del Veneto.

4. L'ammontare dei contributi, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di erogazione sono stabiliti dalla Giunta regionale."

4. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria